

STATUTO

"Associazione di Promozione Sociale A VOCE LIBERA A.P.S."

Art. 1 – Denominazione - A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e dell'art. 36, 37 e 38 del C.C. ed ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, senza finalità di lucro, denominata **"Associazione di Promozione Sociale A VOCE LIBERA – abbreviata "A VOCE LIBERA A.P.S."**.

L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo APS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).".

Art. 2 – Sede - L'Associazione ha sede legale in Triggiano (BA) alla via Falcone n. 42 e potrà istituire sedi e succursali con dipendenza diretta e organica in Puglia e sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Triggiano (BA) può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ed in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 3 Finalità - L'Associazione è un ente non commerciale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'associazione è quella di promuovere la condivisione, l'approfondimento e la diffusione della cultura e dell'arte in special modo quella musicale, degli audiovisivi e dei multimedia in tutti i loro aspetti.

A questo scopo si evidenzia che:

- a titolo di finalità civica l'associazione intende valorizzare le azioni di volontariato, coinvolgendo sia gli associati che i loro familiari;
- a titolo di finalità solidaristica l'associazione intende sostenere il mutuo aiuto tra gli associati ed aiutare tutti coloro che vogliano avvicinarsi alla musica pur se in stato di difficoltà, in particolare in condizione di difficoltà economica;
- a titolo di utilità sociale l'associazione intende contribuire col proprio sforzo al benessere psicofisico del maggior numero di individui attraverso la pratica e l'ascolto della musica.

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017;

secondo le lettere a), d), i) e u) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n. 107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione dell'associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'associazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.”.

Art. 4 Durata - La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 23 del presente statuto.

Art. 5 - Oggetto - L'Associazione è una libera istituzione autonoma ed unitaria, apartitica non ha scopi di lucro e persegue unicamente finalità di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel campo della cultura, del benessere fisico e psichico, dell'arte, dell'assistenza sociale, della natura e dell'ambiente, della promozione sociale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata il più possibile indipendentemente nel rispetto della propria dignità.

Art. 6 Attività costituenti l'oggetto sociale - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza attività quali:

- Promozione e la diffusione di attività musicali, teatrali, culturali, artistiche predisponendo ed organizzazione di mezzi e di strutture per lo svolgimento, la gestione sia direttamente che su commissione di terzi, l'attivazione di corsi, master class ed altre attività didattiche di educazione, insegnamento, aggiornamento e formazione in generale e nello specifico di musica, di canto, di recitazione, di dizione e fonetica, di lingue, di procedure ed applicazioni software, di disegno, di pittura, di produzioni audio-video, di produzioni discografiche, di fonica, di musicoterapia, di bioenergetica, di informatica, di fotografia ed altre attività didattiche interdisciplinari;
- Produzione ed organizzazione di eventi, concerti, spettacoli e manifestazioni musicali, artistiche, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, alla recitazione all'arte ed alla cultura;
- Attivazione di iniziative musicali e culturali anche in collaborazione con Associazioni, Istituti scolastici, altri Enti della P.A. e privati, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale, culturale ed artistica in generale;
- Svolgimento di qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio - luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistico-culturale;
- Costituzione di luogo di incontro e aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.
- Organizzazione di eventi con erogazione di premi e di borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività associative;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- usufruire di tutte le leggi regionali, statali e comunitarie in merito al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 7 - Altre attività - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di promozione sociale di cui all'articolo 6. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale collegati alla propria sede e/o ad i propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
- organizzazione di viaggi per corsi di formazione e di specializzazione per discipline affini agli scopi statuari ed in generale per turismo sociale;
- organizzazione di retreats sia nel settore sociale che ricreativo;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari quali ad es. il noleggio di strumenti musicali e delle attrezzature correlate, di impianti audio-video e luci, di arredi idonei al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 8 - Gestione delle attività organizzate - Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente.

I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Rendiconto finanziario.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative.

Art. 9 - I soci - 9.1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno, lo Statuto dell'ente di promozione sociale cui l'Associazione aderisce. Il numero dei soci è illimitato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

9.2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Nel caso di minori la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

Il diniego deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

9.3. Ci sono 2 categorie di soci: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea); onorari (persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominate dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci). Possono, altresì, aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ed hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

9.4. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa è intransmissibile; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza del rapporto associativo e dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

Art. 10 - Diritti e doveri dei soci - Tutti i soci hanno uguali diritti.

10.1. I soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, a partecipare all'assemblea con diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati o partecipanti maggiori l'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci hanno inoltre diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture del sodalizio nonché dei servizi e agevolazioni connessi agli E.P.S. Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili e/o penali verso terzi, sono eleggibili i soci che abbiano compiuto la maggiore età. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto con il raggiungimento della maggiore età. Sono ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

10.2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato, a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

10.3. I soci sono tenuti a sostenere le finalità sociali, all'osservanza del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, a versare alle scadenze stabilite la quota sociale decise dall'organo dirigente, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione, ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta ad osservare le norme ed i Regolamenti stabiliti dagli Enti di Promozione sociale, e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è associata.

10.4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate

preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o dipendente) anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 11 - Recesso ed esclusione del socio - La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione; e) revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto; f) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Associazione e/o, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme ed ai Regolamenti dell'Associazione, degli Enti di Promozione Sociale cui l'Associazione aderisce. Competente in merito alla revoca, della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Cons. Dir., mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea. Nell'ipotesi di decadenza per morosità l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 12 - Organi dell'Associazione - 12.1. - Gli organi dell'Associazione sono: Ass. dei soci, Cons. Direttivo; Presidente; Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, l'Organo di controllo, se così disposto dalla legge o dall'Assemblea.

12.2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - Assemblea - L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, con libertà di mezzi, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, o lo stesso Presidente. Il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, o almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1) discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo; 2) elegge e revoca il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio Direttivo; 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; 4) delibera l'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8; 5) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; 6) fissa l'importo della quota sociale annuale ed il termine ultimo per il versamento; 7) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; 8) delibera sulla responsabilità dei consiglieri; 9) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In 2ª convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno), eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessaria la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un comp. dell'assemblea appositamente nominato quale Segretario e sottoscritto dal Presidente. Esse devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 14 - Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono per non più di tre mandati

consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Pres., un Vice-Pres. e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; proporre all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione; nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; deliberare sulle domande di nuove adesioni; deliberare in ordine all'esclusione dei soci secondo quanto previsto dall'art. 11; ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione. Il Cons. Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate a mezzo avviso affisso nella sede sociale, anche tramite fax, raccomandata A/R, e-mail, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 15 - Il Presidente - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere dell'Associazione cura la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, lo schedario dei soci, il tesseramento dei medesimi, è custode del Patrimonio dell'Associazione e ne esige le rendite, le quote e le oblazioni, è delegato dal Presidente all'esecuzione dei pagamenti e di tutti gli adempimenti sia sul c/c sociale compresa la sua apertura e sia verso i terzi.

Al Segretario spettano i compiti e le funzioni di assistenza al Presidente nonché ogni altro compito e funzione che gli sarà attribuita dal Consiglio Direttivo e dal presente Statuto. Il Segretario è responsabile delle esecuzioni, delle determinazioni degli Organi statutari e redige il verbale delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei soci.

Art. 16 - Organo di Controllo - Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e del suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore iscritto nell'apposito registro. I componenti dell'organo di controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate devono essere riportate sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 17 - Risorse economiche - 17.1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

17.2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Cons. Dir. e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 18 - Patrimonio sociale - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utile ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero non siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto, regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre di interesse generale direttamente previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - Fonti di finanziamento - Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavo della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali marginali;
- da sponsorizzazioni.

Art. 20 - Rendiconto economico-finanziario - 20.1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

20.2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

20.3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 120esimo giorno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. I eventuali residui di bilancio saranno destinati: - il 10% al fondo di riserva; - il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sociale e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature.

Art. 21 - Volontari - Assicurazione - L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Ai fini del presente statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D. Lgs. 117/2017, non prevede esclusione.

Art. 22 - Libri sociali - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali."

I libri di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto indirizzata al Presidente dell'Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo) con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Rappresentante Legale dell'associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Organo di Amministrazione della richiesta scritta.

Art. 23 - Pubblicità e trasparenza - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 24 - Bilancio sociale e informativa sociale - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa

cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Art. 25 - Obblighi di conformità - L'associazione di promozione sociale assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive, nonché agli statuti e regolamenti dell'Ente di promozione sportiva a cui intenda affidarsi.

Art. 26 - Rimandi al codice civile e alle leggi di settore - Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile o alle leggi di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82/A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Il Presidente

Firma

Il Vicepresidente

Firma

Il Consigliere

Firma

[Firma illeggibile] *[Firma illeggibile]* *[Firma illeggibile]*

